



COMUNE DI MONTEVAGO
Provincia di AGRIGENTO



Ufficio: AREA TECNICA

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.43 DEL 05-10-2015

Iniziativa della proposta: Il Sindaco

Oggetto: Gestione in forma associata, diretta ed unitaria del servizio idrico integrato - proposta di costituzione sub Ambito Territoriale Ottimale - art. 5 comma 6, l.r. n. 19//2015.

IL SINDACO

Premesso:

che in data 6 agosto 2002 è stato costituito ai sensi della Legge n. 36/1994, recepita in Sicilia con l'art. 69 della Legge regionale n. 10/1999, il Consorzio Ambito Territoriale Ottimale Servizio Idrico Integrato di Agrigento per la gestione del relativo servizio;

che in data 27 novembre 2007 è stata stipulata tra il Consorzio ATO S.I.I. di Agrigento e la Società Girgenti Acque S.p.A., individuata quale concessionaria del servizio a seguito di procedimento ad evidenza pubblica, la convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato;

che i Comuni della ex Provincia Regionale di Agrigento, per effetto della loro partecipazione all'ente consortile sono stati obbligati, sia *ex lege* che in forza delle disposizioni statutarie a consegnare gli impianti idrici e fognanti appartenenti al demanio comunale, giuste le previsioni di cui agli art. 822 c.c. e 824 c.c., espressamente richiamati nell'art. 143 D. Lgs n. 152/2006, al soggetto gestore del servizio;

che diversi comuni consorziati, segnatamente n. 16 su un totale di 43, non hanno provveduto a consegnare i loro impianti e ad onta di ciò si è dato ugualmente avvio alla gestione del servizio pubblico ad opera del gestore Girgenti Acque S.p.A.;

che la gestione non ha mai assunto la connotazione voluta dalla legge, cioè di gestione integrata nel contesto di quello che le disposizioni normative di riferimento, anzi richiamate, hanno individuato quale "*ambito ottimale*";

che con legge 9 gennaio 2013, n. 2 recante "Norme transitorie per la regolazione del servizio idrico integrato" il legislatore regionale, dopo aver affermato che la Regione riconosce l'acqua quale patrimonio pubblico da tutelare e trattare in quanto risorsa limitata di alto valore sociale, ambientale, culturale, economico, ha provveduto a :
- riorganizzare il territorio comunale in nove ambiti territoriali ottimali, su base provinciale, ai

sensi dell'articolo 147 del decreto legislativo n. 152/2006;

- porre in liquidazione le Autorità d'ambito territoriale ottimale e demandare a successiva legge regionale, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, le funzioni delle Autorità d'ambito ai Comuni, che le eserciteranno in forma singola o associata, con le modalità previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
- consentire, nelle more dell'approvazione della legge ai Comuni che non hanno consegnato gli impianti ai gestori del servizio idrico integrato di continuare la gestione diretta.

Atteso che, di recente, l'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato la Legge 11 Agosto 2015, n.19 recante la "Disciplina delle risorse idriche" nella quale all'art. 1 viene sancito che *"la Regione, ai sensi dell'art. 14, lettera i), dello Statuto, considera l'acqua bene comune pubblico non assoggettabile a finalità lucrative quale patrimonio da tutelare, in quanto risorsa pubblica limitata, essenziale ed insostituibile per la vita e per la comunità, di alto valore ambientale, culturale e sociale."*;

Preso atto che in ragione del suddetto principio stabilito dal citato art. 1 della L.R. 19/2015 e dal disposto di cui al successivo art. 4 rubricato *"Gestione del servizio idrico integrato"* è previsto che la gestione del servizio idrico integrato:

- è realizzata senza finalità lucrative, persegue obiettivi di carattere sociale e ambientale ed è finanziata attraverso meccanismi tariffari equi (comma 1);
- può essere affidata dalla Assemblee Territoriali Idriche di cui all'art. 3, comma 2, ad Enti di diritto pubblico, quali Aziende speciali, Aziende Speciali consortili, consorzi tra Comuni, società a totale partecipazione pubblica, a condizione che i comuni che compongono le Assemblee, esercitino nei confronti dei soggetti affidatari un controllo analogo (comma 2);
- può essere svolta dai Comuni in forma diretta e pubblica, in forma associata, anche ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, attraverso la costituzione di sub-ambiti ai sensi dell'art.3, comma 3, lettera i), composti da più comuni facenti parte dello stesso Ambito territoriale ottimale, che possono provvedere alla gestione unitaria del servizio (comma 7) ;
- può essere svolta in forma singola e diretta nei casi in cui la gestione associata del servizio risulti antieconomica, da parte dei Comuni montani con popolazione inferiore ai 1000 abitanti , da parte dei Comuni delle isole minori e da parte dei Comuni (in numero di 16) di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 2013, n. 2 (comma 8) ;

Considerato che la suddetta legge 11 Agosto 2015, n.19 al comma 6 dell'art. 5 *"Regime Transitorio"*, stabilisce che : *"i Comuni afferenti ai disciolti Ambiti Territoriali Ottimali presso i quali non si sia determinata effettivamente l'implementazione sull'intero territorio di pertinenza della gestione unica di cui all'art. 147, comma 2, lett.b), del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, con deliberazione motivata da assumere entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge , possono adottare le forme gestionali del comma 7 dell'art. 4;*

Dato atto :

che, come chiaramente esposto nella premessa della presente proposta, presso l'ATO Idrico AG9 l'implementazione della gestione unica si è determinata effettivamente soltanto in 27 dei 43 Comuni facenti parte dello stesso ATO idrico;

che, pertanto, la previsione di cui al comma 6 dell'art. 5 è riferita in maniera specifica e diretta alla posizione dei Comuni facenti parte dell'Ambito territoriale ottimale AG9;

Considerato :

- **che** l'anomala gestione del servizio pubblico in questione ha determinato gravi conseguenze in capo agli utenti del servizio residenti nei 27 (su 43) Comuni consegnatari degli impianti i quali hanno dovuto subire una ingiusta disparità di trattamento, tariffe inique il cui importo, peraltro, è lievitato a causa delle diseconomie della gestione a motivo della divergenza tra quanto è stato attuato in via di fatto e quanto normativamente previsto relativamente alla gestione del servizio che si doveva realizzare nell'intero ambito territoriale ottimale;
- **che** l'esperienza della privatizzazione dell'acqua ha dimostrato come solo la proprietà pubblica e il governo pubblico e partecipato dalle comunità locali garantiscono la tutela della risorsa, il diritto e l'accesso all'acqua per tutti ed il rispetto degli equilibri naturali per le generazioni future;
- che in questa battaglia, insieme globale e locale, è ormai largamente diffusa la consapevolezza delle popolazioni e degli amministratori locali riguardo alla necessità di non mercificare l'acqua;
- **che** volendo dare concreta espressione alla protesta popolare ed alla mobilitazione delle amministrazioni locali obiettivo del presente provvedimento è quello di segnare una svolta radicale rispetto alle politiche sino ad oggi attuate, che hanno fatto dell'acqua una merce e del mercato il punto di riferimento per la sua gestione, provocando dappertutto spreco della risorsa, precarizzazione del lavoro, peggioramento della qualità del servizio, aumento delle tariffe, riduzione dei finanziamenti per gli investimenti, diseconomicità della gestione, dispersione delle professionalità maturate nelle gestioni pubbliche, mancanza di trasparenza e di democrazia;

Atteso che per le considerazioni sopra riportate per i Comuni afferenti al disciolto Ambito Territoriale Ottimale AG9 non si è determinata effettivamente l'implementazione sull'intero territorio di pertinenza la gestione unica di cui all'art. 147, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, ed in conseguenza di ciò è intendimento delle Amministrazioni Comunali adottare le forme gestionali di cui al comma 7 dell'art. 4 della Legge Regionale 11 Agosto 2015, n.19 attraverso la costituzione di un sub-ambito ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. i) della legge regionale anzi citata;

Richiamato l'art. 5, comma 1, Legge Regionale 11 Agosto 2015, n.19 ai sensi del quale : "*Nelle more della definizione degli ambiti di cui all'articolo 3 e comunque entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, restano in vigore le attuali perimetrazioni degli Ambiti territoriali ottimali e conservano efficacia gli strumenti di pianificazione esistenti*";

Preso atto che con l'art. 4, comma 7, e della Legge Regionale 11 Agosto 2015, n.19 è stata individuata la forma di cooperazione tra gli enti locali interessati, per la corretta amministrazione del servizio idrico integrato, prevista dall'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 applicabile in Sicilia per effetto del disposto di cui all'art. 7, comma 2, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;

P.Q.S.

PROPONE

- 1.** Di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 5, comma 6, della Legge Regionale 11 Agosto 2015, n.19.
- 2.** Di proporre la costituzione del sub-ambito territoriale ottimale per la gestione diretta ed unitaria del servizio idrico integrato da denominarsi successivamente composto dai Comuni di Casteltermini, Agrigento, Calamonaci, Caltabellotta, Campobello di Licata, Canicatti, Castrofilippo, Cattolica Eraclea, Comitini, Favara, Grotte, Licata, Lucca Sicula, Montallegro, Montevago, Naro, Porto Empedocle, Racalmuto, Raffadali, Ravanusa, Realmonte, Ribera, Sambuca di Sicilia, San Giovanni Gemini, Sciacca, Siculiana, Villafranca Sicula, facenti parte del disciolto Ambito territoriale ottimale denominato AG9, ovvero tra quanti dei suddetti comuni effettivamente adotteranno analoga deliberazione entro il termine di 90 gg. dalla entrata in vigore della legge sopra citata;
- 3.** Di stabilire, sin d'ora, che si provvederà alla gestione del servizio idrico in forma associata, diretta e pubblica, senza finalità lucrative, così come previsto dall'art. 4, comma 7, della Legge Regionale 11 Agosto 2015, n.19 .
- 4.** Di scegliere, al fine di garantire la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, la forma di cooperazione, tra gli enti di cui si compone il sub-ambito, la disciplina di cui all'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 5.** Di riservarsi, al fine di provvedere alla regolamentazione dell'organizzazione, alla programmazione e al controllo della gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, ricadenti all'interno del sub-ambito territoriale ottimale, di approvare con separata deliberazione lo schema di convenzione e di dare ivi mandato al legale rappresentante dell'Ente per la stipula, con la possibilità in tale sede di modificare eventualmente la costituzione del sub ambito territoriale ottimale proposta con la presente ove medio tempore si presentassero condizioni oggettive che renderanno necessaria la modifica per esigenze di maggiore funzionalità ed economicità del sub ambito stesso e, comunque, sempre previa approvazione della costituzione del sub ambito da parte della costituenda Assemblea ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett. i) L.R. 19/2015;
- 6.** Di stabilire sin d'ora che il rapporto convenzionale di carattere negoziale dovrà garantire:
 - a) la gestione unitaria all'interno del sub-ambito del servizio idrico integrato sulla base di criteri di efficienza ed economicità e con il vincolo della reciprocità di impegni;
 - b) livelli e standards di qualità e di consumo omogenei ed adeguati nella organizzazione ed erogazione dei servizi idrici;
 - c) l'unitarietà del regime tariffario dell'ATO e del sub-ambito territoriale ottimale definito in funzione della qualità delle risorse e del servizio fornito;
 - f) la definizione e l'attuazione di un piano finanziario e di un programma di investimenti per l'estensione, la razionalizzazione e la qualificazione dei servizi privilegiando le azioni finalizzate al risparmio idrico ed al riutilizzo delle acque reflue.

7. Di trasmettere il presente provvedimento all'Assessorato regionale competente per l'acquisizione del parere prescritto dall'articolo 3, comma 3, lettera i) della Legge Regionale 11 Agosto 2015, n.19 e di sottoporre lo stesso, acquisito il parere , ad approvazione dell'Assemblea territoriale idrica non appena costituita.

8. Dare atto che eventuali modifiche all'adottanda deliberazione saranno apportate, ove si renderanno necessarie a seguito della emanazione dei decreti attuativi della L.R. 19/2015 da parte degli organi regionali.

L'Istruttore
Il Responsabile del Settore Area Tecnica
Arch. Giuseppe NERI

Il Proponente
IL SINDACO
Calogero IMPASTATO

**PARERI ED ATTESTAZIONI
ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 e 55 DELLA L. 142/90
RECEPITE CON L.R. 48/91 E L.R. 30/2000**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AREA TECNICA:

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere Favorevole.

Montevago, 05-10-2015

Il Responsabile del Settore Area Tecnica

Arch. Giuseppe NERI
